

Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI

La categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari, ecc.
- interventi di coibentazione o di sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dal comma 345 di riferimento.

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344.

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **65%** delle spese totali sostenute,
per un limite massimo di spesa ammissibile di **100.000 euro**;

REQUISITI DELL'INTERVENTO

REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- deve assicurare un **indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale** non superiore ai **valori limite definiti all'allegato A del D.M. 11/3/08⁽²⁾**;
- devono essere **rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica⁽³⁾**;

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

⁽²⁾ Questa verifica va eseguita con la metodologia prevista dal D.P.R. 59/09

⁽³⁾ Per l'efficienza energetica si ricordano, in particolare, i decreti 26/06/2015 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015) o le disposizioni sostitutive emanate dalle regioni e dalle province autonome nonché le leggi riguardanti gli impianti termici.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

- le opere provvisorie ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell'Art.3 del "decreto edifici" quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.);
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

"Scheda descrittiva dell'intervento", entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽⁴⁾, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale);

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

Di tipo tecnico:

- l'**asseverazione**⁽⁵⁾ redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra;
- **copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare** per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- **copia delle relazioni tecniche**, necessarie, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
- **originale della documentazione dell'intervento**, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all'ENEA (per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra FAQ n. 13);
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti**.

Di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute**;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/riqualificazione_globale.pdf

⁽⁴⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/fag.pdf>) e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽⁵⁾ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.lgs. n°192 del 2005 e successive modificazioni (D.M. 06 agosto 2009);